

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

TAX

NEWSLETTER / 1-15 NOVEMBRE 2019

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
t [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)



PRASSI

- 1.1** **3**
Articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 - Versamenti in acconto - Chiarimenti.
Risoluzione Ministeriale n. 93/E del 12 novembre 2019
- 1.2** **4**
Determinazione dei valori in ingresso ex articolo 166-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), nella formulazione in vigore fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, nell'ipotesi di fusione in entrata di società residente in Stati o territori inclusi nella lista di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (cc.dd. *Paesi white list*). Risoluzione Ministeriale n. 92/E del 5 novembre 2019
- 1.3** **5**
Istanze di interpello (*Sintesi del periodo 1- 15 Novembre*)

PRASSI

1.1

Articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 – Versamenti in Acconto – Chiarimenti. Risoluzione Ministeriale n. 93/E del 12 novembre 2019

L'Agenzia delle Entrate, a mezzo della Risoluzione Ministeriale n. 93/E/2019, ha fornito chiarimenti in merito all'art. 58 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale ha modificato per determinati soggetti la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, rimodulandoli in due rate di pari importo (i.e. entrambe del 50%, anziché 40% e 60%).

Tale modifica normativa si applica a coloro per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 (cfr. le Risoluzioni Ministeriali n. 64/E/2019 e n. 71/E/2019), ossia i contribuenti che contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati i c.d. *ISA*, a prescindere dalla circostanza che gli stessi applichino o meno gli *ISA*;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun *ISA*, dal relativo Decreto Ministeriale di approvazione.

Si precisa che la sopra citata rimodulazione del versamento degli acconti si applica anche all'imposta sostitutiva delle Imposte sui Redditi e dell'IRAP (dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari), nonché alla cedolare secca sul canone di locazione, all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (*IVIE*) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (*IVAFE*).

La Risoluzione ha precisato che con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la seconda rata di acconto è dovuta, in ogni caso, nella misura del 50% *"a prescindere dalla data di versamento della prima rata nella misura del 40 per cento; quando invece l'acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90 per cento"*.

1.2

Determinazione dei valori in ingresso ex articolo 166-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), nella formulazione in vigore fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, nell'ipotesi di fusione in entrata di società residente in Stati o territori inclusi nella lista di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (cc.dd. Paesi *white list*). Risoluzione Ministeriale n. 92/E del 5 novembre 2019

La Risoluzione è intervenuta sull'art. 166-*bis* del TUIR - con riferimento alla formulazione in vigore fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 - rubricato "*Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato*", di recente modificato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 29 novembre 2018, n. 142 (le cui disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018). Nel caso di specie, è stato chiesto di conoscere se nell'ipotesi di fusione per incorporazione in entrata, avvenuta nel 2018, di una società residente in uno Stato incluso nella *White List* (di cui al Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239) "*il valore di ingresso delle attività e delle passività trasferite in Italia per effetto dell'operazione straordinaria possa essere rinvenuto automaticamente nel valore attribuito in sede di determinazione dell'exit tax dovuta nello Stato di provenienza, essendo quest'ultimo conforme ai criteri elaborati dall'OCSE per l'individuazione del prezzo in coerenza con il principio di libera concorrenza (c.d. "arm's length principle")*".

In buona sostanza, il documento di prassi ha precisato che con riferimento ai soggetti che provengono da Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (cfr. elencazione fornita dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996, nella formulazione vigente per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 - e tuttora valida) le attività e passività in ingresso sono valorizzate ai fini fiscali sulla base del relativo valore normale, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR.

Come chiarito nella Risoluzione Ministeriale n. 69/E/2016, il citato criterio del valore normale trova applicazione anche qualora il trasferimento nel territorio dello Stato si verifica "*a seguito e per effetto di una fusione con una società italiana*", e opera a prescindere dal pagamento di una *exit tax* nello Stato di "*uscita*".

La Risoluzione ha anche fornito chiarimenti in relazione alla rilevanza fiscale del disavanzo da fusione che la società incorporante ha allocato contabilmente ad Avviamento. Sul tema è stato precisato che “*si ritiene, quindi, che debba escludersi che per le operazioni precedenti all’entrata in vigore del nuovo articolo 166-bis del Tuir la posta de qua [Avviamento] assuma rilevanza in via automatica, ai sensi dell’articolo 166-bis del Tuir, e ciò a prescindere dalla circostanza che la stessa abbia scontato l’imposizione nel Paese estero di provenienza in sede di exit tax*” (cfr. anche la Risoluzione Ministeriale n. 69/E/2016).

1.3

Istanze di interpello (Sintesi del periodo 1- 15 Novembre)

Nel periodo di riferimento sono state pubblicate svariate Istanze di Interpello. Segnaliamo le seguenti:

- in materia IVA, la *Risposta n. 476*, rubricata “*Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Fattura elettronica e forniture ex D.M. 24 ottobre 2000, n. 370*” e la *Risposta n. 487*, rubricata “*Istanza di interpello presentata ai sensi dell’articolo 11, comma 1. lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Gruppo IVA e società veicolo di cartolarizzazione partecipante al Gruppo medesimo: analisi del disposto del comma 2 dell’articolo 70-octies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*”; segnaliamo anche la *Risposta n. 466* che è intervenuta sulla tematica della qualificazione della cessione della lista clienti come cessione di singolo bene e non di ramo di azienda¹;
- in tema di credito di imposta ricerca e sviluppo, le *Risposte n. 485 e n. 477* (sulla tematica si rimanda anche ai chiarimenti forniti nelle Circolari Ministeriali n. 5/E/2016, n. 13/E/2017, n. 10/E/2018 e n. 8/E/2019);
- in materia IRES, la *Risposta n. 488* (Regime opzionale tassazione di gruppo ai fini IRES) e la *Risposta n. 478*, relativa alla plusvalenza derivante da cessione di azienda.

Per completezza di argomento, citiamo anche le *Risposte n. 473* (Trattamento fiscale delle distribuzioni effettuate da una Fondazione di famiglia del Liechtenstein a beneficiari residenti in Italia), *n. 464* (Donazione di beni immobili presenti nel territorio italiano a favore di residente all’estero) e *n. 472*, rubricata “*Trattamento fiscale dei proventi rivenienti da strumenti finanziari di partecipazione (SFP) dotati di diritti patrimoniali rafforzati Articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50*”.

¹ È stato citato l’orientamento giurisprudenziale, nazionale ed unionale, sulla base del quale un’operazione di cessione del c.d. “*pacchetto clientela*” può essere considerata come cessione di ramo di azienda solo ed esclusivamente quando il portafoglio clienti, interamente considerato, costituisce un complesso organico dotato di autonoma potenzialità produttiva (cfr. Corte Giustizia n. 50/91; Cass. n. 897 del 2002; Cass. n. 206 del 2003).

TAX NEWSLETTER | 1-15 NOVEMBRE 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 15 NOVEMBRE 2019.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM